

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA CAFFETTERIA
DEL MUSEO DI ROMA – PALAZZO BRASCHI**

PREMESSA

Al fine di garantire ai visitatori del Museo di Roma – Palazzo Braschi un punto di ristoro, inteso quale servizio al pubblico rientrante tra quelli disciplinati dall'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004, Zètema intende selezionare un soggetto al quale affidare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 la gestione della caffetteria museale sita all'interno di Palazzo Braschi. La caffetteria è stata allestita ed aperta al pubblico nel mese di settembre 2010.

Il Museo di Roma fa parte dei Musei in Comune ed è sito a Piazza San Pantaleo 10, nel Palazzo Braschi, palazzo del Rione Ponte a Roma, localizzato tra Corso Vittorio Emanuele II (altezza Museo Barracco) e Piazza Navona. I locali oggetto della presente concessione si trovano al piano terra, e sono accessibili dal cortile interno. L'accesso al cortile interno è libero.

Il locale al pubblico comprende tre grandi ambienti, ubicati al piano terra; presenta due ingressi sull'atrio/cortile, di cui uno accessibile, e tre ampie finestre verso piazza Navona. Sul lato di via della Cuccagna si attestano i locali di servizio. I servizi del personale addetto sono raggiungibili direttamente dalla sala bar e quindi dall'esterno, dispongono di un locale spogliatoio, un antibagno e un bagno. Direttamente collegati con la sala del bar e quindi con l'esterno ci sono i locali destinati a deposito del secco e deposito del fresco. In adiacenza ad uno degli ingressi alla sala adibita a caffetteria, inoltre, sono posizionati i servizi igienici per il pubblico. Uno dei locali presenta i requisiti dimensionali di accessibilità per utenti diversamente abili, gli altri, distinti uomo-donna, sono dotati di antibagno e bagno. Il locale tecnico è disposto al piano interrato.

Il numero dei visitatori del museo nell'anno 2011 è stato di n. 44522, nell'anno 2012 di n. 55593 e nel 2013, fino al 12 maggio, è stato di n. 20135.

Art. 1

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione della caffetteria posta a servizio dei visitatori del Museo di Roma – Palazzo Braschi, sito in Piazza di San Pantaleo 10, con contestuale concessione dei locali individuati nelle planimetrie allegate (Allegati 1, 2 e 3).

Il Concessionario dovrà corrispondere a Zètema il canone e la percentuale sugli incassi (royalty) derivanti dalla gestione della caffetteria nella misura offerta in sede di gara.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

Il Concessionario dovrà avviare il servizio a partire dal 1° settembre 2013 e la concessione terminerà alla data del 31 dicembre 2017, salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare al Concessionario prima della scadenza del termine pattuito, di rinnovare la concessione di anno in anno, per un periodo massimo di 4 (quattro) anni.

Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concedente alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

Art. 3

DOTAZIONI DELLA CAFFETTERIA ED EVENTUALE ALLESTIMENTO

Gli spazi oggetto di concessione verranno resi disponibili in condizioni di immediata utilizzabilità, in quanto allestiti e dotati di arredi, macchinari ed attrezzature di proprietà di Zètema, come indicato nell'Elenco arredi e attrezzature (Allegato n. 4).

Le dotazioni di proprietà di Zètema, di cui all'allegato elenco, verranno consegnate al Concessionario e, al termine della concessione, dovranno essere dallo stesso riconsegnate alla Società concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso.

Il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi su Zètema nel caso in cui, al momento della consegna della caffetteria, alcune dotazioni risultanti nell'Elenco (Allegato n. 4) siano mancanti o mal funzionanti.

Il Concessionario, tuttavia, ha la facoltà di proporre in sede di gara un nuovo progetto allestitivo. Ove il progetto proposto venga approvato, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese allo smontaggio degli allestimenti presenti e al loro trasporto presso i magazzini di Zètema, unitamente a tutte le dotazioni che non intende utilizzare. Il Concessionario che abbia proposto un nuovo progetto di allestimento dovrà realizzare, a propria cura e spese, gli allestimenti di cui al progetto presentato in sede di gara e fornire gli arredi, macchinari ed attrezzature ivi previsti.

Si segnala, inoltre, che il progetto esecutivo di allestimento eventualmente presentato dall'Aggiudicatario in sede di gara dovrà essere sottoposto all'approvazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma. Zètema, pertanto, potrà richiedere all'Aggiudicatario di effettuare al progetto presentato le variazioni necessarie a rispondere alle eventuali prescrizioni degli Uffici Comunali. La realizzazione delle suddette variazioni non darà diritto all'Aggiudicatario ad alcun riconoscimento di carattere economico.

Art. 4

DENOMINAZIONE DELLA CAFFETTERIA

La caffetteria attualmente è denominata "Bras Cafè" e il Concessionario, in sede di gara, potrà scegliere di mantenere tale denominazione ed il relativo logo o di cambiarla.

Il Concessionario che, in sede di gara, abbia scelto di mantenere la denominazione e il logo "Bras Cafè", dovrà provvedere, successivamente all'aggiudicazione, ad acquistarli versando al gestore uscente l'importo di € 4.000,00 (quattromila).

Il Concessionario, inoltre, successivamente all'aggiudicazione potrà acquistare dal gestore uscente un corredo di stoviglieria personalizzata con il logo.

Art. 5

ORARI DI ESERCIZIO

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere prestato nei giorni ed orari di apertura del Museo, attualmente dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Sarà possibile estendere l'orario per altre iniziative o eventi culturali, purché in tali casi il concessionario garantisca a propria cura e spese la vigilanza del portone su Piazza Navona.

L'Aggiudicatario, ove richiesto da Zètema, si impegna a garantire l'apertura della caffetteria anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati nei commi precedenti.

Art. 6

MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire il servizio affidato a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto del presente Capitolato, del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario dovrà garantire il servizio al banco e ai tavoli, nel rispetto degli orari di cui all'articolo precedente.

Il Concessionario non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia con la Società concedente, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali il Concessionario s'impegna a dare tempestiva comunicazione a Zètema.

Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell'avvio della gestione, il nominativo del Responsabile delle attività oggetto della presente concessione.

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione della caffetteria, è fatto obbligo al Concessionario di:

- realizzare le attività di gestione della caffetteria con proprietà e decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità;
- realizzare il servizio al banco e ai tavoli;
- assicurare un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo ai generi alimentari offerti e alle materie prime utilizzate, sia con riguardo al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia;
- esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi delle bevande e degli alimenti che dovranno essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;
- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fine, la caffetteria dovrà essere dotata di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;

- consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari;
- provvedere direttamente agli allacci e alle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), nonché ai pagamenti delle relative spese;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi;
- assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi;
- rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n. 852/2004 (HACCP);
- custodire e conservare in buono stato gli spazi - nonché gli impianti, le apparecchiature e gli arredi effettuando sugli stessi, per tutta la durata del rapporto contrattuale, i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e sollevando Zètema da ogni responsabilità ed onere in tal senso;
- mantenere i locali, le aree esterne, gli arredi e gli strumenti utilizzati nello svolgimento del servizio e nella conservazione preparazione e somministrazione dei prodotti in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- provvedere alla fornitura delle stoviglie, del tovagliato e di tutto quanto sia necessario a permettere l'erogazione del servizio progettato;
- fornire a tutto il personale uniformi coerenti con l'immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di gara e controllare che il personale le indossi costantemente;
- formare il personale in modo sufficiente a garantire la qualità del servizio reso al pubblico;
- concordare con Zètema l'applicazione di sconti per i dipendenti di quest'ultima;
- effettuare il carico e lo scarico delle merci entro le ore 9:00.

Zètema si riserva la facoltà di eseguire ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.

Art. 7**VERIFICA DELL'AREA PRIMA DELLA CONSEGNA, PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO E AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

Zètema e il Concessionario redigeranno un verbale di consegna dell'area che attesti le condizioni e lo stato del luogo e le dotazioni presenti (allestimenti, arredi, attrezzature e macchinari).

Un Responsabile nominato appositamente da Zètema, in contraddittorio con un responsabile del Concessionario, provvederà poi a verificare l'area prima dell'apertura al pubblico al fine di controllare che l'eventuale allestimento realizzato sia conforme al Progetto presentato dal Concessionario in sede di gara e alle modifiche eventualmente richieste da Zètema; a seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, verrà rilasciata da Zètema una dichiarazione di conformità.

L'esito positivo della verifica da parte di Zètema è condizione imprescindibile per procedere all'apertura al pubblico della caffetteria.

Qualora gli arredi e gli allestimenti realizzati dal Concessionario siano difformi da quelli proposti in sede di gara e dalle modifiche eventualmente richieste da Zètema, quest'ultima procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale il Concessionario dovrà adempiere correttamente; decorso tale termine verrà effettuata una nuova verifica.

Qualora tale termine decorra invano o nel caso il Concessionario non adempia gli adeguamenti richiesti o adempia in maniera parziale, Zètema provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 17.

Entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del Contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare a Zètema in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso, gli spazi nonché gli allestimenti, arredi, macchinari e attrezzature presenti al momento della firma del contratto, come risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Ove il Concessionario abbia allestito la caffetteria secondo il progetto presentato in sede di gara, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del Contratto dovrà provvedere a disallestire l'area a propria cura e spese e dovrà riconsegnare a Zètema gli spazi affidati in concessione, in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso.

Della riconsegna dell'area verrà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale.

ART. 8**MODIFICHE E MIGLIORIE ALLA STRUTTURA**

Nel corso della durata del presente contratto il Concessionario non potrà realizzare nessun intervento di modifica o miglioria degli spazi affidati, senza il preventivo consenso scritto di Zètema. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie realizzate.

Art. 9**USO DEL LOGO DEL MUSEO DI ROMA**

Il Concessionario, per la durata della concessione e per l'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà utilizzare esclusivamente il logo e la denominazione di cui al progetto presentato in sede di gara o successivamente concordato con Zètema secondo le modifiche dalla stessa eventualmente richieste.

Il Concessionario, per la durata della concessione e per l'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura, potrà altresì usare il loro ufficiale del Museo di Roma – Palazzo Braschi.

Al di fuori dell'ambito di gestione della concessione previsto nel presente Capitolato è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire in qualsiasi modo il logo o qualsiasi altro segno distintivo del Museo di Roma – Palazzo Braschi, salvo eventuali successivi accordi con Zètema.

Eventuali possibilità e modalità di aggiunta di un logo/denominazione ulteriore potranno essere proposte e concordate successivamente con Zètema.

Art. 10**LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a Zètema.

La licenza per lo svolgimento dell'attività di caffetteria museale sarà rilasciata, da parte dell'Amministrazione competente, direttamente all'Aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo e con il supporto di Zètema.

Art. 11**CANONE E ROYALTIES**

A decorrere dalla data di apertura al pubblico della caffetteria, il Concessionario dovrà corrispondere a Zètema, con cadenza trimestrale, il canone e le *royalties* sul fatturato secondo quanto offerto in sede di gara.

A partire dal secondo anno il canone sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto dal Concessionario con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del trimestre di riferimento.

Il pagamento della percentuale (*royalty*) sul fatturato del punto di ristoro dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal gestore. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, il Concessionario dovrà inviare a Zètema l'importo del fatturato del trimestre di riferimento. Zètema emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di *royalty* offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Zètema (nel contratto di affidamento che verrà stipulato tra Zètema e Concessionario) e dovrà indicare il codice CIG 5161816151.

Art. 12

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell'aspetto, nei modi e nel vestiario.

Gli addetti al servizio dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso delle caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Art. 13

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicatario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Zètema è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

Art. 14

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. Il Concessionario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all' ingestione di cibi contaminati o avariati.

Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione. La consegna della copia della polizza costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.

Art. 15

VERIFICHE E CONTROLLI

Zètema si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in gestione, lo stato dei locali, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dal Concessionario e, più in generale, il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Capitolato e dal Piano di Gestione presentato in sede di gara.

ART. 16

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della presente concessione in relazione ai quattro anni di durata e pertanto pari ad € 67.500,00.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 17

PENALITÀ

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e dal Piano di Gestione presentato in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- a) in caso di ritardo nell'apertura della caffetteria rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato o nel Contratto si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
- b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura della caffetteria, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
- c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
- d) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d'Oneri, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
- e) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato,

Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 18

DIVIETO DI CESSIONE

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ferma restando la facoltà di Zètema di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
- c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
- g) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;

- h) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- i) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema.

In caso di risoluzione del Contratto, Zètema:

- ha diritto al pagamento del canone e delle *royalties* maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata.

Art. 20

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Art. 21

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 22

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato d'Oneri e relativi allegati - Disciplinare di gara);
- da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

L'Amministratore Delegato
Albino Ruberti